

Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nell'alimentazione animale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento è stato predisposto in base alla delega concessa dalla legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), e, in particolare, in base all'articolo 1, commi 1 e 3, che prevede la delega ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi allegati e all'allegato B, nel quale sono comprese, per l'appunto, la direttiva 2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e la direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460.

Al fine di rendere più chiara la normativa in materia di controlli si ritiene opportuno abrogare il decreto legislativo 460/98 e riscrivere un solo testo comprendente le modifiche previste nelle due direttive da attuare.

Con il presente decreto legislativo, inoltre, si intende individuare le Autorità deputate ai controlli sanitari sui prodotti di origine vegetale, minerale, sugli additivi e premiscele di additivi importati da Paesi terzi, colmando così il vuoto normativo, che ha comportato, sino ad oggi, l'assenza di controlli sanitari su tali tipologie di prodotti.

Il testo è stato coordinato a seguito di riunioni svoltesi presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'ambito della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dello schema predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per la mancata attuazione della direttiva 2000/77/CE la Commissione europea ha inviato, in data 5 giugno 2002, una lettera di costituzione in mora (proc.2002/262).

Il provvedimento si compone di 19 articoli e un allegato.

- L'articolo 1 precisa il campo di applicazione del decreto, che è quello relativo all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
- L'articolo 2 dedicato alle definizioni, fornisce il significato dei termini e delle locuzioni utilizzate nel provvedimento.
- L'articolo 3 fornisce indicazioni circa le finalità dei controlli, inoltre stabilisce che i controlli stessi siano eseguiti durante tutte le fasi del processo produttivo e commerciale, sino all'utilizzazione del prodotto.
- L'articolo 4 prevede l'implementazione di piani operativi di emergenza, necessari a fronteggiare situazioni di rischio grave per la salute umana, animale e per l'ambiente, derivanti da prodotti destinati all'alimentazione animale.
- L'articolo 5 precisa quali sono le Autorità deputate ai controlli sui prodotti destinati all'alimentazione animale in importazione da Paesi terzi. In particolare stabilisce che i veterinari dei posti di ispezione frontaliere eseguano i controlli sanitari sui prodotti destinati all'alimentazione animale, indipendentemente dalla loro natura ed i servizi fitosanitari regionali effettuino accertamenti fitopatologici sui prodotti vegetali o di origine vegetale.
- L'articolo 6 definisce quali sono i punti di entrata per l'introduzione nel territorio nazionale di prodotti destinati all'alimentazione animale, provenienti da Paesi terzi.
- L'articolo 7 fornisce le informazioni necessarie all'espletamento dei controlli veterinari.
- L'articolo 8 fornisce le informazioni necessarie all'espletamento dei controlli fitosanitari.

- L'articolo 9 tratta dei provvedimenti da mettere in atto in caso di accertamento di non conformità.

- L'articolo 10, relativo agli scambi all'interno della Comunità, fornisce indicazioni circa le modalità e l'articolazione dei controlli sui prodotti destinati all'alimentazione animale presenti sul territorio nazionale siano essi prodotti interni o introdotti da un Paese membro.

- L'articolo 11 prevede la cooperazione tra le Autorità deputate ai controlli, gli Stati membri e la Commissione, da attuare in caso di accertamento di non conformità.

- L'articolo 12 stabilisce gli obblighi di informazione a cui sono tenuti il titolare dello stabilimento, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali responsabili della sorveglianza sanitaria degli allevamenti ed i responsabili dei laboratori di analisi deputati ai controlli ufficiali.

- L'articolo 13 contempla tutti gli adempimenti ai quali sono tenute le autorità sanitarie territorialmente competenti nel caso in cui dispongano di informazioni tali da far ritenere che una partita di prodotti, destinata all'alimentazione animale, presenti un rischio grave per la salute umana, la salute animale e per l'ambiente.

- L'articolo 14 prevede, nei casi di rischio grave per la salute umana, la salute animale e per l'ambiente, la messa in atto delle procedure previste dal sistema di allerta rapido, tra gli Stati membri e la Commissione europea.

- L'articolo 15 precisa le modalità dei controlli.

- L'articolo 16 fornisce indicazioni circa le disposizioni relative ai controlli analitici, in particolare sulle modalità di campionamento, sui metodi da utilizzare per l'esecuzione dei controlli ufficiali e sui laboratori ufficiali deputati ad eseguire i controlli medesimi.

- L'articolo 17 istituisce un programma coordinato di controllo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali ed il Ministero della salute.,

- Con l'articolo 18 sono stabilite le modalità delle comunicazioni tra i predetti Ministeri nell'ambito del programma coordinato di controllo.

- Con l'articolo 19 si sostituiscono le disposizioni del decreto legislativo 23 novembre 1998, n. 460, con quelle del presente decreto.

Il presente provvedimento non presenta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ciò pertanto esonera dalla relazione tecnica.